

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.100 data . F. 9 LUG . 2024

OGGETTO: REGISTRO DEI CONTENZIOSI GIUDIZIARI: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOCCOMBENZA ED ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO.

L'anno duemilaventiquattro il giornodel mese di luggio alle ore 15,45. e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. LO FARO Rosario	×		Sindaco
2. VASTA Giuseppe	Æ		Assessore – Vice Sindaco
3. FISICARO Giuseppe	×		Assessore
4. SANZARO Efrem	A		Assessore
5. FANGANO Rossana	Ø		Assessore
TOTALE	5	/	

Assiste il Segretario Generale dott. ssa Anna Bongiorno. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni; Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

M	di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
	aggiunte/integrazioni (1)
	/
	modifiche/sostituzioni (1)
	<u>(</u>
	con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
veľ.	l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1) con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2°
~-3(della L.R. 44/91. (1)

⁽¹⁾ Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTADEL 5° SETTORE Nº 105 DEL - 9 1116 2024

OGGETTO: REGISTRO DEI CONTENZIONI GIUDIZIARI : APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOCCOMBENZA ED ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO.

Proponente! IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

P. Firmato digitalmente da - GIOVANNA IACONO-

PREMESSO CHE, ai sensi del dell'art.167 comma 3°, uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

CONSIDERATO CHE, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato della nuova contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.

CONSIDERATO CHE l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

CONSIDERATO CHE in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza,

ATTESO CHE gli stanziamenti previsti in bilancio le relative spese a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze divenute definitive;

PRESO ATTO CHE in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), l'ente deve effettuare una ricognizione delle pendenze giudiziarie e valutare per ciascuna delle stesse le cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, ed accantonare congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

DATO ATTO, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale avrebbe potuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente disponendo che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

CONSIDERATO, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile

presuppone un monitoraggio costante della formazione del "Fondo contenzioso" e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

CONSIDERATO CHE una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (od atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

ATTESO che per dare piena attuazione al richiamato principio contabile è stato avviato un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti della verificazione di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO altresì opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di "accountability" delle politiche di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di "cattiva amministrazione", rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO CHE, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia

efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

DATO ATTO CHE il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso";

RITENUTO, inoltre, che in coerenza con la finalità del Fondo Contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande risulti inferiore ad €.5.000,00 nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna produrrebbe effetti irrilevanti sul bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.) e può agevolmente essere eseguita tramite gli strumenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;

DATO ATTO CHE l'OIC classifica gli eventi futuri come:

- certi, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

CONSIDERATO CHE:

-in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal DL 104/2020;

-in presenza di evento remoto, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile.

CONSIDERATO CHE l'ente, pur non ha un Ufficio legale interno ed ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti da prevedersi nel registro dei contenziosi giudiziari, per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, in applicazione del principio

contabile OIC 31 come segue:

- il debito certo indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero."

CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione del 2023 non risulta essere stato approvato e che conseguentemente la quantificazione dell'accantonamento al fondo contenzioso è determinato in sede di approvazione del Conto del bilancio 2023, come da specifica analitica indicata sul registro del contenzioso qui allegato strascrivendo il relativo valore nell'A1 del conto di bilancio 2023

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e confermate:

- 1) DI approvare la quantificazione dell'accantonamento fondo contenzioso da iscrivere nell'allegato A1 del conto di bilancio 2023 per come indicato nella specifica analitica del Registro dei Contenziosi Giudiziari, applicando a ciascuna causa e al relativo valore i criteri stabiliti dal principio contabile OIC 31 come da prospetto contabile qui allegato e approvato;
- 2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dopo successiva votazione unanime favorevole,

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Firmato aligital en entetidae

GIOVANNIA MACONO NO

C = IT

Data e ora della firma:

C = IT
Data e ora della firma: 09/07/2024 16:21:57

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del V Settore Dott.ssa Giovanna lacono Firmato digitalmente da

GIOVANNA IACONO

C = IT Data e ora della firma: 09/07/2024 16:22:12



REGISTRO PASSIVITÀ POTENZIALI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN CORSO DELL'ENTE

N.	OGGETTO	DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTA INCARICATO	VALORE	AUTORITA' COMPETENTE E N. REGISTRO GENERALE	DATA UDIENZA	% RISCHIO POSSIBILE PROBABILE REMOTO CERTO	GRADO E STATO DEL GIUDIZIO	ACCONTO E/O SALDO	IMPORTO DA ACCANTONARE A FONDO CONTENZIOSO
1	Richiesta somme Saiseb To Di Valle	Avv. Giorgio Nicastro Del Lago det n. 1302 del 18/12/2023	1.278.866,62	Corte di Appello Catania		Remoto	II grado		zero
2	Tributario ICI 2006	Avv. Valastro 664 del 19/07/2023	275.000	Com. trib. Reg		Possibile 49%	Rinvio dalla Cassazione		ZERO
3	Tributario ICI 2007	Avv. Valastro 665 del 19/07/2023	149.000	Com. trib. Reg		Possibile 49%	Rinvio dalla Cassazione		Zero
4	Opposizione D.I. 907/2023	AVV. Mario De Luca Det. 940 del 22/09/2023 r.g. 3663/2023	110.000,00	Tribunale di Siracusa		Possibile 49%	1 grado		53.900

5	Opposizione ordinanza chiusura canile	Avv. Dav. Negretti	Indeterminato	TAR Catania	P	Possibile 49%	1 grado	ZERO
6	Risarcimento danni Butera Maria (eredi) r.g. 5596/21	Avv. Giunta Det. N. 98 del 01/03/2022	€ 38.000	Tribunale di Siracusa	P	Possibile 49%	1° Grado In corso * è stata (depositata ctu quantificazi one 850,00 circa)	850,00
7	Azione di revocazione (Lena e Puglisi)	Avv. Cicero Rita Det. 259 del 01/04/2022	22.500,00	Tribunale di Siracusa	1	remoto	P.C	ZERO
8	Opposizione D.I. Banca F.F r.g. 72/2021	Avv. De Luca Det. N. 448 del 26/05/2022	70.000	Tribunale di Siracusa	P	Possibile 49%	1° Grado	34.300,00
9	Lavoro (ing. Russo)	Avv. Coppolino Det. N. 446 del 26/05/2022	165.000	Tribunale Lavoro Siracusa	P	robabile 51%	1° Grado	82.500,00
10	Azione Disa Costr. r.g. 4337/2021	Avv. R. Fangano Det. 447 del 26/05/2022 Sostituz. Avv. Emmi n. 37 del 30/01/2024	131.000	Tribunale Siracusa	P	Possibile 49%	1° Grado	64.190,00
11	Risarcimento danni (Scaparra)	Avv. Maltese I. Det. 389 del 17/05/2022	18.600,00	Tribunale di Siracusa	P	robabile 51%	1° grado	9.486

12	Lavoro (Linfazzi)	Avv. Rossitto Det. 364 del 13/05/2022		Tribunale di Siracusa	remoto	1° grado	zero
13	Lavoro (Barberi +2)	Avv. De Luca Det. 684 del 09/08/2022	442.700	Tribunale di Siracusa	Possibile 49%	1° grado	216.923
14	Opposizione D.I. (Sicula Compost)	Avv. Negretti Det. 884 del 07/10/2022	56.877,00	Tribunale Catania	Probabile 51%	1 grado	21.007,27
15	Costituzione in giudizio ordinanza	Avv Rossitto Det. 991 del 03/11/2022		TAR Catania	remoto	1° grado	ZERO
16	Lavoro (Cultrera)	Avv. Meli Det. 1213 del 23/12/2022	260.000,00	C. A Catania	remoto	Appello	ZERO
17	Risarcimento danni (Intressalvi) r.g. 406/2021	Avv. R. Fangano det. N. 276 del 04/05/2021	14.423,25	Tribunale Siracusa	Elevato rischio	1° grado	14.423
18 *	Somme dovute (Comune di Francofonte)	Avv. Fabrizio Belfiore	€ 160.000	Corte di Cassazione	remoto		zero
19	Lavoro Battiato	Avv. Concetta Currao Det. N. 1152 del 20/12/2019	120.000	Tribunale Siracusa	Possibile 49%	In decisione	58.800
20	Richiesta somme costruzioni group	Avv. Fabio Saggio det. N. 243 del 04/05/2018	225.000,00	Tribunale Siracusa	Possibile 49%	1° grado	110.495

21	Somme dovute	Avv. Carmelo Floreno	21.000.000,00	Tribunale di		1° grado	
*	(Sicula + altri)	Det. N. 262 del	(importo	Catania			zero
	Oneri di	02/12/2020	richiesto				
	mitigazione		46.000.000,00				
)				
22	Somme dovute	Avv. Vito Brrunetto	13.500.000,00	Tribunale di			zero
*	Regione	n. 253 R.G. del		Catania			
	Siciliana	20/04/2021					
	(Tributo						
	speciale L.						
	205/2017)						

Lentini, 04/03/2024

Legenda

- - il debito certo indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero."

Firmato digitalmente da

GIOVANNA IACONO

C = IT Data e ora della firma: 09/07/2024 16:23:31

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive. L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALIO G
È copia conforme per uso amministrativo.	IL SEGRETARIO GENERALE
Ц,	
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'u	fficiocon prot, n,
	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETE
Li,	MICOSTANA MANAGEMENT PROPERTY AND
Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della del Comune di Lentini www.comune.lentini.sr.it al n°	
del Comune di Lentini www.comune.lentini.sr.it al n° i	n data 9 1.UG 2024e che avverso il presente atto, nel perio
del Comune di Lentini www.comune.lentini.sr.it al n° i	n data9.1.UG2024e che avverso il presente atto, nel perio enuti reclami e/o opposizioni.
Li,	n data9LUG2024e che avverso il presente atto, nel periodenuti reclami e/o opposizioni. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCO
Li, CERTIFICATO Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito	n data
CERTIFICATO Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito 9 LUG 2024 al 2024 al 2024 al 2024 presentati reclami.	n data
CERTIFICATO Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito 9. LUG. 2024 al 2 4 LUG. 2024 norma dell'a presentati reclami.	n data